

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2014/4139 – ex art. 258 del TFUE**

"Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del "Codice della proprietà industriale italiano" violerebbero l'art. 56 del Trattato TFUE (già art. 49 del Trattato CE), che sancisce la "libera prestazione dei servizi". In base a tale principio, gli operatori di ogni Stato dell'Unione europea, che vogliono erogare i loro servizi in un altro Stato della stessa, debbono godere, all'interno di quest'ultimo, delle stesse opportunità concesse, in situazioni oggettivamente comparabili, ai prestatori di servizi aventi la cittadinanza del medesimo Stato. Sono, quindi, vietate, nei confronti dei transfrontalieri, sia le discriminazioni "dirette" che quelle "indirette". Queste ultime sussistono quando, formalmente, una normativa assume come destinatari, indifferentemente, sia gli operatori "transfrontalieri" che quelli "domestici" e, tuttavia, in ragione delle circostanze concrete, risulta di fatto più svantaggiosa per i "transfrontalieri". Una tale discriminazione "indiretta" si riscontrerebbe nel disposto di cui l'art. 147, comma 3 bis, del già menzionato "Codice", che impone a tutti i soggetti che, in Italia, facciano domanda per la concessione di un "marchio" o di un "brevetto", di assumere un domicilio nel territorio italiano. Ora, un tale adempimento, pur richiesto sia agli italiani che ai cittadini di altri Stati UE, risulterebbe, di fatto, maggiormente gravoso per i secondi. Questi, infatti, avendo spesso già stabilito un domicilio nello Stato UE dal quale provengono e, purtuttavia, dovendo replicare tale formalità anche in Italia, assumerebbero un carico amministrativo ed economico più penetrante di quello richiesto, nelle stesse condizioni, agli operatori italiani. Di conseguenza, le imprese transfrontaliere sarebbero meno invogliate, rispetto a quelle italiane, ad esercitare in Italia la propria attività economica comportante la richiesta di marchi e/o brevetti, risultando, così, meno "libere" di esercitare in Italia di quanto non lo siano le analoghe imprese "interne". Si verificherebbe, dunque, la lesione della "libera circolazione dei servizi" nella UE. La Commissione precisa, sul punto, come il TFUE ammetta che, talvolta, il suddetto principio di libertà possa essere conculcato, a condizione che le relative limitazioni o lesioni siano: 1) rivolte a soddisfare esigenze imperative di ordine generale; 2) effettivamente confacenti a tale soddisfacimento; 3) "proporzionate", cioè non eccedano quanto strettamente necessario a tale funzione. Al riguardo, le Autorità italiane hanno addotto che la necessità di eleggere domicilio in Italia è prevista, dalla normativa in questione, onde consentire, laddove il titolare di marchio o di brevetto venga coinvolto in un procedimento giudiziario, l'esatta individuazione del giudice competente per lo stesso procedimento, nonché l'esatto recapito presso cui comunicare gli atti del procedimento medesimo, a garanzia del principio di difesa delle parti. Sul punto, la Commissione replica che le esigenze rappresentate hanno sicuramente una rilevanza imperativa generale, ma che la normativa in oggetto esorbita da quanto strettamente necessario al loro soddisfacimento. In particolare, la Commissione sottolinea come la sicurezza della notifica degli atti procedurali potrebbe essere garantita anche senza ricorrere al gravoso obbligo della domiciliazione: si pensi alla trasmissione degli atti del procedimento mediante fax o posta elettronica.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE**

"Iscrizione all'albo professionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine" – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir. 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una "pubblica gara": quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinchè il nuovo affidatario, fosse anche quello "uscente", risulti portatore dell'offerta "migliore" in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

| PROCEDURE INFRAZIONE PESCA | | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2013/2096 | Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo | PM | No | Stadio invariato |

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione dell’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, sullo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2, obbliga gli Stati UE ad adottare, entro il 31/12/2007, dei “piani di gestione” – a norma dell’art. 6, par.fo 2 e 3 e par.fo 4, co. 1° del Reg. n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 di esso art. 19 dispone che tali piani di gestione programmino “misure di intervento” che tengano conto, fra l’altro, dello stato di conservazione degli stock e delle loro caratteristiche biologiche. Si precisa che il succitato Reg. n. 2371/2002, a norma del cui art. 6, come recita il sopra menzionato art. 19 del Reg. 1967/2006/CE, dovevano essere redatti i predetti “piani di gestione”, è stato ora sostituito dal Reg. n. 1380/2013. Quest’ultimo impone che i “piani di gestione”, di cui si tratta, siano redatti secondo standards più esigenti rispetto a quelli di cui all’abrogato Reg. 2371/2002: infatti, se questo stabiliva che detti “piani” garantissero uno sfruttamento “sostenibile” degli stock ed un impatto delle attività di pesca, sugli ecosistemi marini, contenuto nei limiti massimi della “sostenibilità”, il nuovo Reg. 1380/2013 impone che il piano di gestione rechi misure di conservazione, degli stock ittici stessi, al di sopra del livello massimo di sostenibilità. Comunque, entrambi detti Regolamenti statuiscono che i “piani di gestione”, previsti dal predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE, definiscano degli obiettivi individuati in base a “valori di riferimento” forniti da organismi scientifici. Quanto alla predisposizione dei suddetti “piani di gestione” da parte della Repubblica italiana, la Commissione ravvisa gravi irregolarità con specifico riguardo alla disposizione dei “piani di gestione” per la pesca con “draghe”. In proposito, la Repubblica italiana - dopo aver deciso di elaborare non un unico “piano di gestione” della pesca con draghe, ma tanti distinti “piani” quanti sono i diversi compartimenti marittimi italiani coinvolti da tale tipo di attività - ha ad oggi inviato alla Commissione, con nota del 22 gennaio 2014, solo 4 (Ravenna, Rimini, Venezia e Chioggia) dei 16 “piani di gestione” divisati. Di essi, la Commissione constata le seguenti presunte deficienze: 1) atteso che la pesca con le draghe viene esercitata su tutta la costa italiana, la situazione rappresentata da essi piani è fortemente limitata geograficamente; 2) per di più, tali piani ometterebbero di indicare: 1) in relazione alle misure da adottare, lo “stato di conservazione degli stock” (violando l’art. 19, par. 5, lett. a) del Reg. 1967/2006/CE); 2) il “calendario” relativo all’attuazione di dette misure (violando l’art. 19, par. 5, prima frase, Reg. n. 1967/2006); 3) i “valori di riferimento” sopra citati (violando l’art. 10, par. 1, lett. c) del Reg. n. 1380/2013; 4) le misure “sufficienti” (violando l’art. 9 del Reg. n. 1380/2013).

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Salute

| PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2015/0065 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 2 2014/2125 | Qualità dell'acqua destinata al consumo umano | MM | Sì | Stadio invariato |
| Scheda 3 2014/0386 | Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani | PM | No | Variatione di stadio (da MM a PM) |
| Scheda 4 2014/0287 | Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti | PM | No | Variatione di stadio (da MM a PM) |
| Scheda 5 2013/0401 | Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza | PM | No | Stadio invariato |
| Scheda 6 2011/2231 | Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole | SC (C-339/13) | No | Stadio invariato |

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2015/0065 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti.

L’art. 2 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 dicembre 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 30 gennaio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2013/31/UE, nel diritto nazionale italiano, con Decreto Legislativo del 12 maggio 2015, n. 73. La procedura è stata archiviata il 24/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.**

"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE, sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 di tale Direttiva stabilisce che ciascuno Stato dell'Unione ha l'obbligo di adottare le "misure necessarie" a garantire, alle acque in questione, salubrità e pulizia, ovvero che le stesse acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre in pericolo la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A (recante i parametri "microbiologici") e B (recante i parametri "chimici"). L'art. 5 stabilisce che i parametri suddetti non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta in cui detti requisiti risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, nel frattempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Vigendo tali divieti e limitazioni, le Autorità debbono, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, i suoi fabbisogni idrici. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, a condizione che l'applicazione di requisiti meno rigorosi non rechi comunque pericolo per la salute umana, e sempre che l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive da adottarsi per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di esse azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che, vigente la "deroga", le Autorità competenti informino efficacemente la popolazione sulle condizioni della medesima. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alla disciplina della suddetta Dir.va 98/83/CE, della situazione delle acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Al riguardo, le aree interessate sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro. Dette Decisioni impongono all'Italia il rispetto di numerosi obblighi, concernenti: il rispetto dei parametri legali – e non di quelli in deroga – quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree caratterizzate da concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III alla Direttiva in oggetto, per riportare a norma i valori di cui si tratta; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto specificate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, le Autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5, e 12 della Direttiva in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione in data 25 marzo 2014.

Tuttavia la Commissione, non avendo a tuttoggi ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di piena attuazione dell’art. 1, paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 di essa Direttiva, ritiene che i medesimi provvedimenti non siano stati ancora adottati, per cui è addivenuta alla conclusione che la Direttiva 2012/26/UE non abbia ancora ricevuto piena trasposizione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della Direttiva in oggetto. La procedura è stata archiviata il 24/09/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato che l'Italia non si è ancora uniformata interamente alla Direttiva 1999/74/CE, in quanto, non garantendo che, al 1° gennaio 2012, sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie “non modificate”, ha violato gli artt. 3 e 5, par.fo 2 della stessa Direttiva. In forza di tali disposizioni, alla data predetta gli allevatori avrebbero dovuto sostituire “in toto” le gabbie “non modificate” con quelle “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alla salute animale. In particolare si precisa, a titolo di esempio, che le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 cmq a fronte del minimo di 550 richiesto per le gabbie “non modificate” e che le mangiatoie debbono avere una lunghezza minima di 12 cm, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”. Quanto allo Stato italiano, lo stesso avrebbe dovuto farsi garante che, a partire dall'01/01/12, tutti i proprietari o detentori di ovaiole si trovassero a norma rispetto a quanto sopra indicato. La Corte ha rilevato tuttavia, d'accordo con la Commissione e senza contestazione da parte italiana, che all'01/01/2012 la situazione dello Stato UE risultava ampiamente difforme rispetto a quella imposta dalla predetta Direttiva UE. In particolare, al 1° gennaio 2012 risultavano ancora in uso, in Italia, presso 369 aziende e per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. In propria difesa, l'Italia ha sottolineato che, comunque, la Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 267/2003 e che, prima della scadenza del 1° gennaio 2012, non essendo le prescrizioni comunitarie ancora vincolanti, il Governo ha potuto soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, non essendo consentito, ancora, comminare sanzioni ai renitenti l'Italia ha quindi comunicato alla Commissione, a più riprese nel prosieguo della presente procedura di infrazione, che il numero degli allevamenti non a norma stava costantemente e sensibilmente diminuendo. Infine, nell'ambito dello stesso giudizio di fronte alla Corte UE – esitato nella sentenza di cui si tratta – l'Italia ha depositato una difesa in cui ha affermato che, al momento, non sussistevano più, nel suo territorio, allevamenti che facessero uso di gabbie “non modificate”, fatta eccezione per un allevamento in Veneto. La Corte UE, tuttavia, come insegna una solida giurisprudenza, non può giudicare la posizione di uno Stato UE, rispetto agli obblighi unionali, avendo riguardo alla situazione dello stesso Stato come risultante al momento del giudizio stesso. Quest'ultimo, infatti, deve considerare la posizione dello Stato come si precisava alla scadenza del termine per replicare al “parere motivato”. Ora, poichè al 4/12/12 - e, quindi, oltre la scadenza del termine per la replica al “parere motivato” - esistevano ancora, in Italia, 239 aziende che allevavano n. 11.729.854 galline in gabbie “non modificate”, l'Italia è stata dichiarata inadempiente.

Stato della Procedura

Il 22 maggio 2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

| PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------------------|--------------------------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2015/2008 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della Direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 2 2015/0202 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 3 2014/2265 | Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Accordi preliminari | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 4 2014/2116 | Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida | PM | No | Variazione di stadio (da MM a PM) |
| Scheda 5 2014/0515 | Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 6 2014/0464 | Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 7 2013/2258 | Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di | PM | No | Stadio invariato |

| PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| | attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 | | | |
| Scheda 8 2013/2155 | Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) | MMC | No | Stadio invariato |
| Scheda 9 2013/2122 | Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 10 2012/2213 | Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie | MMC | No | Stadio invariato |
| Scheda 11 2008/2097 | Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario | MM ex 260 (369/11) | No | Stadio invariato |
| Scheda 12 2007/4609 | Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia | PM | No | Stadio invariato |